

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 APRILE 1974

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme in materia di enfiteusi » (1364)
(D'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri);

stralcio degli articoli 3 e 4, che costituiscono
il disegno di legge n. 1364-bis (1):

PRESIDENTE Pag 631, 632, 633 e *passim*
BUCCINI 633, 634, 638 e *passim*
CASSARINO 639
CIPOLLA 633, 635, 637 e *passim*
DE MARZI, relatore alla Commissione 632, 633
637 e *passim*
MAJORANA 638
PISTOLESE 632, 634, 635 e *passim*
SALVATORE, sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste 632, 636, 639
SCARDACCIONE 633, 634

(1) Il disegno di legge n. 1364-bis assume il seguente titolo: « Norme aggiuntive ed interpretative in materia di enfiteusi ».

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

CASSARINO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme in materia di enfiteusi » (1364), di iniziativa dei senatori Cipolla ed altri;

stralcio degli articoli 3 e 4, che costituiscono il disegno di legge n. 1364-bis

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di enfiteusi », d'iniziativa dei senatori Cipolla, Chiaromonte, Del Pace, Artioli, Di Benedetto, Pellegrino, Piscitello, Colajanni, Zavattini, Gadaleta, Mari, Poerio, Pirastu e Ziccardi.

9ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (9 aprile 1974)

Come i colleghi ricordano, in sede referente è stato svolto l'esame generale del disegno di legge. In quella occasione fu chiesto dalla Commissione l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. La richiesta è stata accolta e pertanto, se non si fanno osservazioni, prego il relatore, senatore De Marzi, di sciogliere la riserva espressa nella seduta del 20 febbraio, allorchè il disegno di legge venne esaminato in sede referente.

D E M A R Z I, *relatore alla Commissione*. Nella passata seduta avevo chiesto un po' di tempo per poter chiarire la portata dell'articolo 1 per evitare di cadere nuovamente in difetto di incostituzionalità. Eravamo rimasti d'accordo di stralciare dal testo gli articoli 3 e 4 in quanto sapevamo, quando ci siamo riuniti, che ci sarebbe stata una sentenza della Corte costituzionale in proposito. Oggi abbiamo avuto conferma che tale sentenza è stata emessa, e quindi il fatto di avere già deciso di stralciare i suddetti articoli ci tranquillizza dal punto di vista costituzionale.

P R E S I D E N T E. Poichè l'onorevole sottosegretario Salvatore non era presente quando esaminammo il disegno di legge in sede referente, mi sembra opportuno ricordare che in quella sede il rappresentante del Governo si era espresso in linea di massima favorevolmente, a parte le riserve richiamate dal senatore De Marzi.

S A L V A T O R E, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Avverto la Commissione che il Governo proporrà alcuni emendamenti.

P I S T O L E S E. La recentissima sentenza della Corte costituzionale che abbiamo conosciuto da pochi giorni ha sovvertito tutto il sistema delle fideiussioni. Ora mi pare che stiamo facendo una legge solo per la determinazione del canone, quando tutta la materia prevista nella legge n. 1138 del 1970 è stata rimessa in discussione da tale sentenza, compreso il sistema applicato fino ad oggi nell'enfiteusi.

Non so quanto ciò sia opportuno, dovendosi provvedere ad altre innovazioni in materia. Non sarebbe meglio, invece, nominare una Sottocommissione con il compito di rielaborare, in base a questa nuova sentenza, un testo unico, per evitare di trovarci qui fra otto giorni a fare una nuova norma per sopperire alla *vacatio legis* che nel frattempo si è creata con l'annullamento di altre norme?

P R E S I D E N T E. Le ricordo, senatore Pistolese, che in sede referente l'esame generale era stato compiuto e che la Commissione aveva chiesto di poter passare all'approvazione in sede deliberante del disegno di legge, con lo stralcio degli articoli 3 e 4. Poichè tale richiesta è stata accolta, dobbiamo procedere in tal senso. Le eccezioni saranno, pertanto, esaminate in sede di esame degli articoli.

D E M A R Z I, *relatore alla Commissione*. Senatore Pistolese, la Corte costituzionale si è pronunciata, con sentenza del 28 giugno 1973, sul problema relativo all'articolo 1 e in questo senso appunto modifichiamo questo articolo. Per quanto riguarda le disposizioni del disegno di legge concernenti altri articoli, investiti dalla più recente sentenza della Corte costituzionale, le ricordo che sono già state stralciate dalla Commissione nel momento in cui ha richiesto l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Per quanto concerne l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, fra le varie formulazioni proposte dal senatore Bucchini, dal collega Cipolla e da me, ritengo che la più idonea per non incorrere nuovamente in vizi di incostituzionalità sia la seguente:

« All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è aggiunto il seguente comma:

"In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941, non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230, e

9^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (9 aprile 1974)

21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni” ».

I motivi che mi inducono a ritenere più valida tale formulazione sono i seguenti.

Anzitutto, nella legge del 1966 il capitale d'affranco viene calcolato pari a 15 volte il canone annuo; in secondo luogo, la formulazione proposta tiene conto della sentenza della Corte costituzionale che prevede che il capitale d'affranco non deve essere inferiore all'indennità di esproprio della riforma fondiaria. Il canone annuale si ottiene dividendo l'indennità di esproprio per quindici volte.

La sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno 1973, n. 145 — è bene rileggerla — così recita: « Ciò posto, la Corte ritiene che i capitali di affranco previsti dalla norma impugnata (pur tenendo conto che si tratta della sola acquisizione del dominio diretto e che — *medio tempore* — i concedenti hanno goduto dei canoni) non possono essere inferiori ai valori che agli stessi terreni sarebbero stati attribuiti nel caso di espropriazione attuata in applicazione delle leggi di riforma agraria ». Io ritengo, in coscienza, che non dovremmo allontanarci da quanto in essa si legge, per evitare di incorrere — come ho già detto — in difetto di incostituzionalità.

Prego i colleghi di approvare l'articolo 1 nel testo da me proposto, anche per superare questa questione che ormai da troppo tempo si protrae. E da tenere presente anche il problema della svalutazione monetaria, che ci induce ad uscire da questa seduta con il testo del disegno di legge approvato.

Poichè — ricordiamo — abbiamo già svolto l'esame di merito del disegno di legge, propongo che si proceda direttamente alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, procederemo direttamente alla discussione degli articoli.

CIPOLLA. Quando la Corte costituzionale scende alla definizione di parametri, sbaglia sempre. Infatti la Corte ha affermato un principio giusto per quanto concerne la

correlazione fra capitale di affrancazione e valore dei terreni ai fini dell'indennità di esproprio — principio peraltro già a suo tempo proposto dai comunisti — ma quando è scesa alla definizione dei parametri la Corte ha sbagliato perchè si è impressionata dall'affranco pari alle quindici volte.

Quindi, sarei favorevole alla proposta del senatore De Marzi se anzichè dire « un quindicesimo » dicesse: « un ventesimo », perchè ai proprietari espropriati per la riforma agraria furono assegnate cartelle fondiarie con un tasso di interesse pari al 5 per cento.

Non si comprenderebbe, infatti, perchè a coloro che per alcuni anni hanno goduto di una situazione più favorevole, che la sentenza della Corte riconosce, si debba dare di più che ai proprietari che sono stati espropriati. La differenza può sembrare esigua, ma così non è, perchè si tratterebbe di pagare una quantità notevole di arretrati dal 1966 al 1974!

BUCCHINI. La retroattività è un'altra questione da discutere a parte.

CIPOLLA. Poichè nell'articolo 2 si parla di affrancazione, il parametro pari a quindici volte non serve per fissare il canone, ma il capitale di affranco. Allora noi diciamo che il capitale di affranco non può essere inferiore alla indennità di esproprio.

DE MARZI, relatore alla Commissione. Senatore Cipolla, di fatto la Corte costituzionale si limita a dire che dobbiamo riferirci alla legge sull'esproprio, e la legge relativa all'esproprio, del 1963, stabilisce che il capitale di affranco viene calcolato in 15 volte il canone annuo.

SCARDACCIONE. Il parametro pari a 15 o 20 volte si richiama al reddito catastale di quell'epoca, senza nessuna modifica del reddito catastale. Quindi, con l'aver moltiplicato per quindici il reddito catastale, l'indennità di esproprio è stata mantenuta veramente molto bassa all'epoca degli espropri e più bassa diventa oggi, considerata l'attuale situazione monetaria.

9^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (9 aprile 1974)

Il senatore De Marzi propone il parametro pari ad un quindicesimo, invece di un ventesimo, per non incorrere nuovamente in qualche rilievo della Corte costituzionale, il che significa calcolare il 6,60 per cento circa di interesse anziché il 5 per cento.

Questo fatto qui non deve preoccuparci ai fini dell'indennità che deve essere pagata, perché partiamo sempre dai valori iniziali catastali riferiti al 1939.

P I S T O L E S E . Rivisti però da una commissione censuaria.

B U C C I N I . La Corte costituzionale fa riferimento alle leggi di riforma agraria degli anni 50, le quali, a loro volta, fanno riferimento al modo di determinazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, che ora non esiste più.

Il calcolo è questo: bisogna considerare il valore dei terreni fra il periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947; bisogna calcolarlo mediante l'applicazione al reddito imponibile dominicale risultante dalla revisione catastale del 1939, però sul valore dei terreni nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947. Su questo, poi, vanno applicati i coefficienti-base stabiliti dalla commissione tributaria centrale, che variano comune per comune.

S C A R D A C C I O N E . Quando calcolammo il prezzo di esproprio, avemmo le denunce dei proprietari relative all'imposta patrimoniale. Visto che i proprietari avevano denunciato valori bassissimi, l'accertamento fu fatto in questi termini. Cioè, tenemmo conto del reddito imponibile catastale, moltiplicato per venti volte ed aggiungemmo grosso modo un dieci per cento. Quindi restammo a valori veramente bassissimi. Oggi, se noi andiamo ad accettare la proposta De Marzi, per un parametro pari a un quindicesimo, abbiamo valori molto bassi. Questo per tranquillizzare il collega Cipolla.

B U C C I N I . Io sono d'accordo con la proposta che fa il collega De Marzi. Sono d'accordo anche sul fatto che la Corte costituzionale non può dirci a quale param-

etro dobbiamo ancorarci. La stessa Corte dice che il legislatore può anche suggerire ulteriori mezzi per la determinazione dell'indennizzo, che deve essere equo. Ma la Corte costituzionale non dice « equo indennizzo ». Dice « indennizzo » e basta. Quindi la soluzione proposta dal collega relatore mi trova consenziente.

Vorrei però far riflettere i colleghi su un altro problema.

Le sentenze della Corte non hanno effetto retroattivo. Se non lo diciamo espressamente, noi ci troviamo di fronte ad una strana situazione.

Le enfiteusi sorte prima del 1969 — quando veniva dichiarato illegittimo l'articolo 1 della legge n. 66 — venivano pagate con i canoni allora vigenti, cioè da quando sono sorte fino al 1969. I canoni enfiteutici che esistono dal 1969 al 1973, epoca della seconda sentenza, sono pagati, appunto, secondo le valutazioni che sono state fatte con le leggi del 1970, con l'articolo 2. Noi sappiamo che vi sono alcune zone, per esempio in Sicilia, in cui il fenomeno è abbastanza esteso. I latifondisti si sono sottratti alla legge di riforma agraria ricorrendo a questo contratto enfiteutico; parecchi di questi contratti sono stati fatti per questi fini. Il concedente ha stabilito il canone e l'acconto, salvo migliori pattuizioni.

Sorge quindi il problema di stabilire una equa definizione giuridica di tutti questi rapporti che ci sono stati in epoca *ante-acta*, prima della sentenza della Corte costituzionale; sarebbe opportuno stabilire una norma transitoria, altrimenti verrebbero fuori delle grosse disparità di trattamento a seconda dell'epoca in cui queste enfiteusi sono state costituite.

D'altra parte, la quindicesima parte mi pare che risponda anche a quel principio secondo cui l'affrancazione viene fatta pagando quindici volte il canone; risponde ad un principio che fino ad ora non è stato contestato nè dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. Quindi, anche sotto questo profilo, mi pare che la proposta del relatore possa essere accolta.

Dovrebbe essere data anche una soluzione per le norme transitorie, tenendo conto che

9^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (9 aprile 1974)

la Corte costituzionale già a suo tempo ha stabilito anche il principio, confermato dalla nostra legislazione, che la retroattività non è un principio anticostituzionale. La legge può disporre, per esempio, che la sua efficacia possa decorrere anche da epoca anteriore a quella della sua emanazione.

CIPOLLA. Il punto 7 della sentenza dice: « La Corte ritiene, al punto finale, che i capitali di affranco previsti dalle norme — pur tenendo conto che si tratta della sola acquisizione del dominio diretto e che i concedenti hanno goduto dei canoni — non possono essere inferiori al valore che allo stesso terreno sarebbe stato attribuito nel caso di espropriazione » eccetera.

A questo punto, quel che propongo io è più conforme alla lettera ed allo spirito di quello che dice la Corte costituzionale. La Corte fa il discorso sul capitale di affranco. Il capitale di affranco non può essere inferiore a quello stabilito dall'articolo 3 della legge. Ed è finita così. Poi si dice: « Il canone non può essere superiore al cinque per cento ».

PRESIDENTE. Questa è una sua ulteriore proposta integrativa ...

PISTOLESE. Io vorrei dire con amarezza che questa discussione non si svolge nella maniera più idonea in relazione alla gravità del problema. Noi ci troviamo a discutere di una legge che è stata dichiarata illegittima tre volte. L'ultima sentenza, addirittura, ha fatto delle considerazioni che sono di una gravità notevolissima. Alle tre sentenze della Corte costituzionale sull'enfiteusi, inoltre, vanno aggiunte le due sentenze emanate sui fondi rustici. Vi è tutta una critica ad un sistema di politica agraria, ad una compressione del diritto di proprietà che viola l'articolo 42 della Costituzione. Non so neanche se sia stata sentita la Commissione giustizia su questo argomento.

PRESIDENTE. Senza dubbio!

PISTOLESE. C'è una sentenza della Corte costituzionale uscita dieci giorni fa:

e noi andiamo avanti come se la sentenza stessa non esistesse. Noi vorremmo trattare un problema giuridico, come è il diritto di affranco ed il diritto di devoluzione, con la solita semplicità delle altre volte, in modo da provocare nuovamente altre sentenze che vengano ad annullare quello che stiamo facendo. Non credo che sia serio!

Com'è possibile che noi, con tanta semplicità, dopo tante sentenze della Corte costituzionale, abbiamo fatto semplicemente un piccolo ritocco all'articolo 1? In un regime di libera contrattazione e con la possibilità di una revisione decennale del canone, dice la sentenza costituzionale, è necessario che si tenga conto di queste esigenze di revisione.

Noi dimentichiamo tutto questo. Io perciò formulo una protesta, perchè desidero uscire da responsabilità giuridiche, perchè non me la sento di sottoscrivere un metodo, un sistema di lavoro superficiale su un argomento che presuppone lo studio di dieci giuristi. Facciamo una legge, così! E poi arriverà un'altra sentenza che ancora una volta annullerà il nostro lavoro. Questo ci fa perdere di credibilità. Oggi il popolo non crede più a quello che facciamo. Non si possono fare delle discussioni di questo genere. Noi improvvisamente facciamo delle norme che seguiranno ad essere annullate; ce ne infischiamo delle decisioni della Corte. Facciamo un'altra discussione in dieci minuti perchè dobbiamo andare a votare in Aula.

A questo punto è necessario nominare una commissione di esperti in materie giuridiche. Non vi meravigliate se poi tutti violano la legge. Cominciamo a violarla noi. E violiamo sistematicamente la Carta costituzionale. Io desidero che venga messo a verbale che questa Commissione si avvia a commettere un'ulteriore illegalità; ed una illegalità che è uguale a quella di un rapinatore di banca. C'è chi viola la legge assaltando la banca e chi la viola invece con norme ingiuste. Voglio dire questo non dal punto di vista politico, ma come cittadino e come uomo di legge, legge a cui ho dedicato tutta la mia vita. Per questo non posso accettare questa soluzione.

In secondo luogo, non accetto l'articolo 1 neanche nella formulazione proposta dal relatore, perchè abbiamo dimenticato che dalla sentenza della Corte — che, come sapete, è del 28 giugno 1973 — si è verificato un grosso fatto economico: la svalutazione monetaria mondiale, che oggi è arrivata ad oltre il 20 per cento. Non possiamo non tener conto di tale fatto.

Propongo pertanto un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, quale sarà formulato dalla Commissione, che dice: « È ripristinato l'articolo 962 del codice civile ».

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, poichè è chiamata in causa anche la mia responsabilità, vorrei far notare che le sue osservazioni, da un punto di vista procedurale, non mi pare siano pertinenti. I suoi richiami saranno eventualmente argomento di un successivo esame. Noi ora dobbiamo giudicare del merito di una proposta che tende a colmare un vuoto normativo che da tempo si è determinato.

Faccio inoltre notare che la proposta del relatore è stata formulata proprio in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale, e dopo approfondito esame anche in altre sedi.

Quanto al fatto di nominare un certo numero di esperti di diritto, mi pare che tale suggerimento non sia accettabile. Il Parlamento è sovrano. Opera giustamente? Sbaglia? Io non lo so. Ma se si parla di esperti, debbo ricordare che abbiamo il parere favorevole della Commissione giustizia, per la parte di sua competenza, ed il parere della 1ª Commissione, affari costituzionali, con le riserve che sono state recepite nelle proposte del relatore. Mi pare pertanto che si possa tranquillamente procedere nell'esame del provvedimento.

SALVATORE, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Cercherò di non far perdere ulteriore tempo alla Commissione e mi limiterà pertanto ad alcune brevissime osservazioni.

Vorrei anzitutto rassicurare il senatore Pistolese che il Ministero è molto attento al problema da lui sollevato. Direi che si tratta, come al solito, di definire i ruoli del Governo e del Parlamento. Nel caso specifico il Governo, di fronte ad una iniziativa parlamentare, a mio parere molto utilmente e correttamente, si è limitato a seguire la questione dall'esterno. Il Ministero, senza voler qui presumere di dare bolli di estrema certezza, ha ritenuto, nei limiti delle sue possibilità, di dare sulla questione un contributo positivo.

La conclusione alla quale il Ministero perviene per la parte che gli compete è appunto quella indicata dal senatore De Marzi, che corrisponde in definitiva ad una linea di estrema prudenza, nel senso che vi è un ossequio assoluto del disposto della Corte costituzionale, ponendo al riparo da ulteriori eccezioni di incostituzionalità l'eventuale prodotto legislativo di questa Commissione.

Non vorrei qui, onorevole Presidente e onorevoli senatori, rifare tutto il discorso. Dico semplicemente che, matita alla mano, soprattutto nel rispetto delle leggi, con la proposta del relatore noi arriviamo ad un ossequio sostanziale e formale del disposto della Corte costituzionale.

Con le altre proposte si arriva a risultati che sono difformi, e soprattutto non tengono adeguatamente conto del disposto della stessa sentenza. Indipendentemente dal giudizio politico che può essere dato sulla sentenza della Corte costituzionale, sta di fatto che alcune proposte arrivano a risultati obiettivamente destinati ad essere dichiarati incostituzionali. Io, se la Commissione volesse, potrei dimostrare che, applicando in concreto le due ipotesi, si arriva a risultati ben differenti. D'altra parte, se così non fosse, non ci sarebbero nemmeno due proposte alternative.

Debbo pertanto concludere che la linea di prudenza e di rispetto del disposto della Corte costituzionale porta il Governo ad accettare la proposta formulata dal senatore De Marzi e a respingere, per quanto riguarda la sua competenza, ogni altra proposta.

9ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (9 aprile 1974)

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è aggiunto il seguente comma:

« In ogni caso il canone enfiteutico, come sopra determinato, non può risultare superiore o inferiore del 15 per cento rispetto al 5 per cento della indennità di esproprio stabilita a norma della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ».

Il relatore propone di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è aggiunto il seguente comma:

"In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni" ».

Chiedo al senatore Cipolla se mantiene le sue proposte.

C I P O L L A. Ritiro le mie proposte, però ritengo che si creerà un brutto precedente, con l'acquiescenza del Parlamento ad indicazioni della Corte costituzionale relative a questioni di merito o a valutazioni di carattere economico e sociale, che sono di esclusiva competenza dello stesso Parlamento, il quale deve avere rispetto delle affermazioni della Corte costituzionale relativamente alle sue competenze di organismo giuridico, delle affermazioni cioè di principi di carattere giuridico.

Dichiaro, peraltro, che noi comunisti ci asterremo dalla votazione.

P I S T O L E S E. Mi dichiaro contrario, a nome del Gruppo del MSI-Destra nazionale.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Il senatore Pistolese propone di inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

« È ripristinato l'articolo 962 del codice civile ».

P I S T O L E S E. Si tratta di introdurre il concetto della revisione del canone. Poichè la sentenza della Corte costituzionale è del giugno dell'anno passato, e la svalutazione galoppante si è manifestata in questi ultimi tempi, poichè la sentenza della Corte costituzionale in tema di affitto di fondi rustici ha indicato la esigenza di una revisione di tutti i contratti a lungo termine e quindi indirettamente anche per l'enfiteusi, temporanea o perpetua, noi riteniamo che si debba o ripristinare l'articolo 962 del codice civile o, quanto meno (se la Commissione volesse trovare un'altra formulazione), prevedere una clausola che consenta una revisione dei canoni in relazione alla svalutazione monetaria ufficiale.

D E M A R Z I, *relatore alla Commissione.* Sono contrario alla proposta.

Il senatore Pistolese, essendo relativamente nuovo dei nostri lavori, non ha seguito tutte le discussioni che si sono svolte nelle passate legislature sulla materia. Ricordo in proposito che il nostro intento è stato sempre quello di eliminare una struttura giuridica che riteniamo superata. Ripristinare l'articolo 962 del codice civile significa tornare indietro. Affronteremo eventuali nuove sentenze, perchè su questa materia scottante non ci si ferma purtroppo mai; ma noi abbiamo un dato fine da perseguire, di natura politica e sociale, e non riteniamo che si possa tornare indietro.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

9^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (9 aprile 1974)

damento aggiuntivo presentato dal senatore Pistolese.

(Non è approvato).

Art. 2.

L'enfiteuta può detrarre dal capitale di affranco le somme liquide versate al concedente in relazione alla costituzione dell'enfiteusi, anche se non risultino dal contratto.

Può, altresì, conteggiare le differenze tra il canone determinato ai sensi della presente legge e quello effettivamente pagato.

Il relatore propone di aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « relativamente alle annualità non ancora definite ».

D E M A R Z I, *relatore alla Commissione*. Questa aggiunta si spiega perchè le decisioni della Corte costituzionale, in base alle quali viene determinato un canone diverso da quello contrattuale, possano investire solo i rapporti giuridici non ancora esauriti.

P I S T O L E S E. Circa il secondo comma dell'articolo 2, rilevo un certo contrasto nelle iniziative di questa Commissione. Nel corso della discussione che si fece sui fondi rustici, per i famosi tre anni di conguaglio, io avevo chiesto che si cercasse di rispettare gli accordi che fossero stati nel frattempo raggiunti. Ci fu una levata di scudi di tutta la Commissione; si disse che questo non poteva assolutamente essere fatto, e la mia richiesta fu bocciata. Oggi, viceversa, si inserisce nel disegno di legge una clausola strettamente analoga.

Faccio questo rilievo per dimostrare come a volte noi camminiamo senza un indirizzo preciso. Uno stesso concetto una volta viene respinto, un'altra viene accettato. Mi pare che la Commissione non riesca ad agire con una certa coerenza per quanto riguarda i problemi dell'agricoltura.

Concludendo, noi ci asteniamo dalla votazione dell'articolo 2.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti lo

emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

D E M A R Z I, *relatore alla Commissione*. Ricordando che gli articoli 3 e 4 del disegno di legge devono considerarsi stralciati, secondo le decisioni adottate nella seduta del 20 febbraio, propongo un articolo aggiuntivo, sottoscritto anche dal senatore Buccini, che tiene conto delle questioni rimaste in sospenso con le varie sentenze emesse.

L'articolo è così formulato:

« L'ammontare del canone di cui all'articolo 1 decorre dall'annata agraria 1965-1966, salvo i casi in cui il pagamento sia stato già effettuato e ricevuto senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Per i pagamenti che siano ancora da eseguire è in facoltà dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione in cinque annualità dei canoni da pagare e delle eventuali spese ».

P R E S I D E N T E. Il testo coincide anche con le riserve manifestate dal senatore Buccini. Vorrei osservare, però, che sotto il profilo tecnico è preferibile dire: « La determinazione del canone di cui all'articolo 1 decorre... ».

B U C C I N I. Sarebbe, allora, preferibile la dizione: « La misura dei canoni e delle prestazioni, prevista dalla presente legge, decorre... ».

D E M A R Z I, *relatore alla Commissione*. Accetto il suggerimento del senatore Buccini.

M A J O R A N A. Il senatore Pistolese ha già richiamato la nostra attenzione sulla svalutazione galoppante; ora, dilazionare i pagamenti per cinque anni significa rendere

9ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (9 aprile 1974)

inrisorie le somme spettanti ai proprietari, nel momento stesso in cui, nelle norme sul nuovo processo del lavoro, è riconosciuta una svalutazione, nel pagamento della liquidazione al lavoratore, pari all'un per cento al mese e al 12 per cento annuo con un corrispettivo aumento del 12 per cento delle indennità e del 5 per cento di interesse. Sono, pertanto, contrario all'articolo aggiuntivo.

P I S T O L E S E . Dichiaro anch'io di votare contro l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore De Marzi.

S A L V A T O R E , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore De Marzi, il cui testo, sulla base anche della modificazione formale proposta dal senatore Buccini, risulta il seguente:

« La misura dei canoni e delle prestazioni, prevista dalla presente legge, decorre dall'annata agraria 1965-66, salvo i casi in cui il pagamento sia stato già effettuato e ricevuto senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato

Per i pagamenti che siano ancora da eseguire è in facoltà dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione in cinque annualità dei canoni da pagare e delle eventuali spese ».

(È approvato).

P I S T O L E S E . Per dichiarazione di voto, comunico che il Gruppo del MSI-Destra nazionale esprime voto contrario al disegno di legge, specificamente per tre motivi.

In primo luogo, perchè tale provvedimento configura una nuova incostituzionalità in quanto non tiene conto della svalutazione monetaria verificatasi tra la sentenza della Corte costituzionale e la data odierna.

In secondo luogo, perchè è incompleto, in quanto legifera solo per una parte del vuoto legislativo che si è determinato nell'ambito della legge del 1970 e cioè soltanto sull'articolo 1, mentre lascia scoperti gli articoli 3, 13 ed altri dichiarati illegittimi dalla più recente sentenza della Corte costituzionale.

Infine, perchè conferma quella compressione del diritto di proprietà, previsto e tutelato dall'articolo 42 della Costituzione, che nelle tre sentenze concernenti l'enfiteusi e nelle due sentenze concernenti l'affitto dei fondi rustici è stato affermato come elemento inderogabile, dal quale il nostro ordinamento giuridico non si può discostare senza operare una trasformazione rivoluzionaria della Costituzione.

Le norme in questione costituiscono, dunque, un'ulteriore manifestazione di ribellione della maggioranza parlamentare sia al dettato costituzionale che alle decisioni della Corte costituzionale.

C I P O L L A . Dichiaro il voto favorevole dei senatori comunisti al disegno di legge che è di nostra iniziativa.

Esprimo, peraltro, il nostro rammarico per non aver potuto trovare un pieno accordo su una giusta valutazione delle sentenze della Corte costituzionale, per una più congrua soluzione del problema. È nostro impegno affrontare e risolvere i problemi posti dalla nuova sentenza della Corte costituzionale, perchè i rapporti di cui parliamo non riguardano il diritto di proprietà, in quanto effettivi proprietari della terra vanno ormai considerati gli enfiteuti e non i concedenti, cioè coloro che sono riconosciuti dal Catasto e che pagano le tasse.

Il provvedimento, dunque, tutela la piccola proprietà coltivatrice e ne determina l'affiancamento da quei diritti di carattere feudale che rappresentano ormai un ingiustificato onere e non possono più trovare riconoscimento nei principi della Costituzione repubblicana.

C A S S A R I N O . Dichiaro, a nome del Gruppo dei senatori della Democrazia cristiana, che siamo favorevoli al disegno di

9^a COMMISSIONE45^o RESOCONTO STEN. (9 aprile 1974)

legge, richiamandomi alle considerazioni svolte dal relatore.

B U C C I N I. Il Gruppo socialista si dichiara favorevole al disegno di legge. Vorrei far osservare che ho sempre affermato che le nuove norme sono in perfetta armonia con il sistema previsto dall'articolo 9 della legge del 1970, che non è stato mai messo in discussione dalla Corte costituzionale. La determinazione del capitale di esproprio, che dovrebbe coincidere con il capitale di affranco, è stata fatta in osservanza proprio di quanto dice la Corte costituzionale; l'articolo 9, cioè, stabilisce di moltiplicare il canone per quindici, relativamente al sistema di valutazione dei terreni che tiene conto della quindicesima parte. Mi pare che, sia pure in senso inverso, si è tenuto conto di ciò, quindi non vedo come si possa dire che sia stato travisato lo spirito della citata sentenza della Corte costituzionale.

Vi sono, inoltre, anche motivi di valutazione politica che ci spingono a favorire l'af-

franco: l'enfiteusi costituisce un istituto che deve considerarsi ormai superato, in quanto rappresenta un riconoscimento soltanto emblematico della proprietà.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Avverto la Commissione che gli articoli 3 e 4, che abbiamo stralciato dal disegno di legge, costituiscono il disegno di legge numero 1364-bis, per il quale si propone altresì il seguente titolo: « Norme aggiuntive ed interpretative in materia di enfiteusi ». Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO